

**Patto di collaborazione tra l'associazione "Perlar, Organizzazione di Volontariato" e il Comune di Brescia per la realizzazione di progetti e interventi condivisi e di inclusione sociale nel Parco Pescheto di via Lamarmora.**

fra

- il **Comune di Brescia** (di seguito per brevità denominato "**COMUNE**") rappresentato dal Responsabile del Settore Diritto allo Studio, Rapporti con Università, Sport, Politiche Giovanili e Pari Opportunità dott. Giorgio Paolini domiciliato per le funzioni presso la sede comunale in Brescia Piazzale della Repubblica n. 1, 25121 e dal Responsabile del Settore Verde Urbano e Territoriale dott. Graziano Lazzaroni domiciliato per le funzioni presso la sede comunale in Brescia via Marconi n. 12, 25128 Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00761890177

e

- l'**Associazione "Perlar, Organizzazione di Volontariato"** - C.F.: 98193350174, iscrizione R.U.N.T.S. n. 419 del 07/11/2022 (di seguito per brevità denominata "**ASSOCIAZIONE**") rappresentata dal Presidente Michele Tomasini, domiciliato per le funzioni presso la sede in Brescia, via C. Cattaneo n. 36, 25121 - Codice Fiscale: 98193350174

**Premesso**

- che l'art. 118 della Costituzione ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di sussidiarietà orizzontale, il quale prevede che i Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che l'art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, prevede che il Comune curi gli interessi, promuova e coordini lo sviluppo della propria comunità e che svolga le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016, è stato approvato il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", che disciplina le forme di collabora-zione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, avviata per iniziativa dei cittadini, singoli o associati, o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale;
- che l'area, adiacente al bocciodromo del Parco Pescheto, sito tra via Corsica e via Lamarmora, è diventata nell'ultimo periodo area di sosta e bivacco di giovani dediti a comportamenti disturbanti per gli abitanti del luogo;

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

Tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 - Obiettivi generali del patto di collaborazione**

1. Il presente Patto ha per obiettivo la riqualificazione e la cura del Parco Pescheto in particolar modo nella zona tra via Corsica e via Lamarmora, adiacente al bocciodromo, anche mediante la realizzazione di progetti e attività condivise al fine di promuovere l'inclusione sociale dei giovani e delle giovani che a vario titolo vivono i luoghi del Parco la riqualificazione del tessuto sociale e l'attivazione di iniziative di seguito specificate al successivo articolo 3. I progetti mirano a coinvolgere sia i singoli, giovani che spesso vivono situazioni di marginalità, sia la comunità, confrontandosi con gli abitanti del quartiere, stakeholder ed enti al fine di rendere il parco un luogo vivo e vissuto in maniera propositiva.

### **Art. 2 - Durata**

1. Il presente patto avrà effetto dalla data della sua sottoscrizione e avrà termine il 30.11.2025.

Il presente patto potrà essere rinnovato previo espresso accordo sottoscritto dalle parti.

2. È onere dei soggetti Attuatori dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.

3. In qualsiasi caso di interruzione anticipata del presente Patto, gli Attuatori si impegnano a dare l'assistenza che l'Ente potrà richiedere per operare un ordinato passaggio di consegne.

4. L'Ente si riserva la facoltà di revocare in ogni momento il presente Patto per motivate ragioni di pubblico interesse anche prima della sua scadenza naturale, dandone comunicazione all'Attuatore con preavviso di almeno 30 giorni.

5. Costituiscono in ogni caso cause di cessazione anticipata del presente Patto:

a) l'inosservanza delle clausole di cui al presente Patto e comunque della disciplina contenuta nel "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016;

b) la cura e la gestione delle attività da parte di soggetti attuatori diversi rispetto a quelli firmatari del presente Patto e diversi dalle Associazioni di cui i soggetti attuatori hanno dichiarato di avvalersi.

6. Parimenti i soggetti Attuatori hanno facoltà di recedere dal

presente Patto previo preavviso di almeno 30 giorni.

7. Al termine della collaborazione, qualsiasi sia l'ipotesi per cui essa avvenga (scadenza naturale, interruzione, revoca, cessazione anticipata, recesso), per l'attività eseguita i soggetti Attuatori non potranno richiedere alcun rimborso, rivalsa o richiesta di indennizzo al di fuori del vantaggio economico riconosciuto ai sensi del successivo art. 4.

8. L'eventuale collaborazione e/o partecipazione alla realizzazione delle attività previste nel Progetto da parte di altre associazioni - diverse e ulteriori rispetto a quelle già considerate in premessa - deve essere previamente comunicata e autorizzata dall'Amministrazione comunale. Le predette associazioni, così come singole cittadine e singoli cittadini potranno essere esclusi dalla partecipazione al Patto:

- a) per l'inosservanza delle clausole di cui al presente Patto;
- b) per l'inosservanza della disciplina contenuta nel Regolamento comunale sopra richiamato;
- c) qualora incorrano in una qualunque ipotesi prevista dalla legge ostativa alla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, qualora non posseggano i requisiti di moralità ed affidabilità, qualora abbiano riportato condanne penali o siano destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o provvedi decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.

### **Art. 3 - Impegni delle parti**

Il Comune e l'Associazione promuovono e attuano interventi con e per i giovani col fine primario di promuovere la loro inclusione sociale e secondario della valorizzazione e riqualificazione funzionale del "Parco Pescheto" di via Lamarmora. Attraverso attività culturali, di animazione e di promozione sociale che tendano a migliorare sensibilmente le possibilità di coinvolgimento e fruizione sia dei singoli che della comunità si restituirà lo spazio del parco alla collettività.

1. A tale scopo l'Associazione si impegna a:

- a. creare laboratori educativi di comunità, momenti di festa, mercatini dedicati al riuso e al riciclo e interventi sia per coinvolgere positivamente i ragazzi e le ragazze che fruiscono a vario titolo del parco, sia per incentivare una politica di sostenibilità ambientale rivolta alla collettività nella sua interezza;
- b. migliorare e potenziare l'inclusività del Pescheto ubicato in via Lamarmora a Brescia, mediante piccoli interventi di pulizia dell'area del parco, in relazione allo svolgimento delle feste e agli altri momenti di utilizzo del parco. Tali attività non si sostituiscono alla ordinaria attività

lavorative delle ditte che per conto del Comune di Brescia si occupano della manutenzione ordinaria del verde e della pulizia dell'area, ma costituiscono attività complementare finalizzata al miglioramento e ad una manutenzione più puntuale;

- c. eventuali altre attività analoghe che saranno progettate dall'Associazione e che la stessa, prima della sua attuazione, renderà note al servizio verde pubblico del Comune, acquisendo tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle stesse,
- d. raccordarsi con le azioni poste in essere nel quartiere adiacente al Parco, nell'ambito della Strategia di Sviluppo Urbano e Sostenibile (S.U.S.), promosso e finanziato da regione Lombardia, rapportandosi con la cabina di regia e coordinandosi con le realtà che stanno già operando sul territorio, in modo che, nella costante relazione con esse, si abbia una migliore risposta ai bisogni che potranno emergere, connessi alla gestione della fascia adolescenziale e giovanile degli utenti.

2. Il Comune di Brescia si impegna a:

- a. mettere a disposizione, per le sopra citate attività, gli spazi del Parco Pescheto, previa comunicazione, da parte dell'associazione, del calendario delle stesse e acquisizione di tutte le relative autorizzazioni;
- b. supportare dal punto di vista logistico e tecnico l'Associazione al fine di semplificare l'attuazione delle attività previste, anche mediante il supporto del Consiglio di Quartiere di riferimento che in data 1.10.2024 ha approvato all'unanimità il supporto alla proposta;
- c. procedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi del Parco e alla valutazione congiunta di interventi migliorativi finalizzati ad una più idonea fruizione degli spazi.

#### **Art. 4 - Forme di sostegno del Comune**

Come già evidenziato, e ad integrazione di quanto già previsto nei precedenti articoli, il Comune collabora all'attuazione del patto con l'erogazione di un sostegno economico fino ad un massimo di € 5.000,00, ripartiti per le annualità 2024 e 2025 a titolo di mero rimborso spese, per le attività e servizi connessi alla realizzazione delle finalità oggetto del presente accordo, a seguito di specifica rendicontazione e presentazione della documentazione giustificativa della spesa.

#### **Art. 5 - Divulgazione, monitoraggio e rendicontazione**

Sarà data pubblicità del Patto a mezzo dell'Ufficio Stampa del Comune di Brescia.

Al termine del patto di collaborazione l'Associazione dovrà produrre un report riguardante le attività eseguite unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute, ai fini dell'erogazione del sostegno economico da parte del Comune.

#### **Art. 6 - Responsabilità, danni e garanzie**

1. I soggetti Attuatori rispondono degli eventuali danni cagionati, per dolo o colpa, a persone o cose nell'esercizio della propria attività. L'Ente è sollevato da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

2. Contestualmente alla sottoscrizione del presente Patto e prima dell'avvio del servizio, i soggetti Attuatori, a propria cura e spese, dovranno presentare apposita copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività oggetto del presente Patto, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza rispetto alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

3. Gli operatori individuati dai soggetti Attuatori sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni 6 contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

4. I soggetti Attuatori che prestano la propria attività di collaborazione sono da considerare "datori di lavoro" ai fini degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. A carico di detta organizzazione sono posti gli adempimenti e gli obblighi assicurativi Inail.

5. Durante l'esecuzione degli interventi le aree di lavoro dovranno essere intercluse al pubblico e, nel caso in cui vengano sostituite o riparate parti ammalorate, nel periodo di tempo intercorrente tra la rimozione e la sostituzione, lo spazio dovrà essere opportunamente segnalato e interdetto all'uso pubblico.

#### **Art. 7 - Responsabile del procedimento.**

Responsabile del procedimento per l'esecuzione del Patto è il Responsabile del Settore Diritto allo Studio, Rapporti con Università, Sport, Politiche Giovanili e Pari Opportunità.

#### **Art. 8 - Controversie.**

Nel caso dovessero insorgere controversie viene privilegiata la composizione bonaria attraverso una conciliazione con il responsabile di Settore. Nel caso in cui non sia possibile giungere ad una composizione bonaria delle controversie, le Parti eleggono come unico Foro competente quello di Brescia.

#### **Art. 9 - Penali**

Essendo le attività dell'Associazione previste dal presente patto complementari alle ordinarie manutenzioni svolte dal Comune non sono previste penali.

#### **Art. 10 - Conclusione della collaborazione, diritti**

Al termine degli interventi l'Associazione consegnerà un report riepilogativo delle attività eseguite a rendicontazione dei lavori eseguiti. Nel caso in cui l'Associazione o il Comune concludessero anticipatamente e di comune accordo il Patto di collaborazione nulla avranno da pretendere reciprocamente in merito alla valorizzazione dei lavori eseguiti o all'uso concesso.

#### **Art. 11 - Modifiche agli interventi concordati**

Eventuali modifiche agli interventi previsti dovranno essere condivise con il Settore Comunale di riferimento che li autorizzerà con nota scritta.

#### **Art. 12 - Oneri fiscali e di registrazione**

Il presente patto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 27 bis del D.P.R 642/1972 Allegato B.

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

#### **Art. 13 - Informativa Privacy**

In relazione ai dati personali trattati da parte del Settore Sport, Politiche Giovanili e Pari Opportunità nell'ambito del presente patto e della sua esecuzione, ai sensi degli artt.13-14 del Reg.UE 2016/679 si informa che:

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore generale - dato di contatto protocollogenerale@pec.comune.brescia.it ;
- dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it ;
- il responsabile della protezione dei dati (DPO) è SI.NET Servizi Informatici Srl, con sede a Milano in corso Magenta n. 46;
- i dati sono trattati per le finalità istituzionali del Comune di Brescia;
- i dati personali trattati sono raccolti presso l'interessato e presso soggetti terzi;
- il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri;
- Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un contratto;
- il trattamento dei dati è necessario per adempiere ad un obbligo

legale;

- in relazione a specifiche situazioni in cui non si verificano le predette condizioni, l'interessato presta il consenso al trattamento dei dati;
- il trattamento dei dati è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale;
- in relazione a specifiche situazioni in cui non si verificano le predette condizioni, l'interessato presta il consenso al trattamento dei dati;
- gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori e necessari per l'avvio e la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;
- il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali.

Vengono trattate le seguenti categorie di dati:

- categoria: dati identificativi delle persone (es: nome, cognome, data e luogo di nascita, CF);  
finalità: gestione del personale/rapporti contrattuali/protocolli d'intesa/patti di collaborazione;
- categoria: dati bancari/patrimoniali/finanziari/economici;  
finalità: gestione del personale/rapporti contrattuali/protocolli d'intesa/patti di collaborazione;
- i dati trattati possono essere trasmessi alle seguenti categorie di soggetti: Anac, Osservatorio Regionale, Regione Lombardia, Agenzia delle Entrate, Provincia e Uffici giudiziari;
- non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) che comportino l'adozione di decisioni sulle persone, nemmeno la profilazione, fatto salvo l'utilizzo dei cookies come specificato all'interno del sito internet del Comune;
- la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti e, comunque, al fine di poter erogare i servizi istituzionali e di poter avviare e concludere i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa;
- i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;
- il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione:
  - può comportare l'impossibilità al compimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo interessato ed all'erogazione del servizio;
  - può comportare il rigetto dell'istanza presentata;
- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli

stessi;

- il contraente ha il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla cancellazione (ove i dati non siano corretti), alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy, alla portabilità dei dati entro i limiti ed alle condizioni specificate nel capo III del Reg. UE 2016/679;
- la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa, tenendo conto della tutela della riservatezza delle persone.

#### **Art. 14 - Disposizioni conclusive**

Il presente patto di collaborazione non ha finalità di lucro; l'attività svolta dal soggetto attuatore non comporta in alcun modo la costituzione di rapporto di lavoro con il Comune né di committenza dal Comune al soggetto attuatore.

Per tutto quanto non previsto dal presente Patto, si rimanda al "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016 ed alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve.

#### **Per il Comune di Brescia**

Il Responsabile del Settore  
Settore Diritto allo Studio,  
Rapporti con Università, Sport,  
Politiche Giovanili e Pari  
Opportunità

Dott. Giorgio Paolini

.....

Il Responsabile del settore  
Verde Urbano e territoriale

Dott. Graziano Lazzaroni

.....

#### **Per l'Associazione**

Presidente

.....